

Condizioni generali della polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro - aggiornamento agosto 2016 -

Avvertenza:

Tutte le denunce e dichiarazioni dirette all'assicuratore (p. es. denunce di danno) devono essere rivolte esclusivamente alla simplesurance GmbH tramite il portale web www.cliccasicuro.it. Per informazioni rivolgersi al servizio assistenza clienti di simplesurance:

Telefono: 800 / 189 681 (gratis)

Assicuratore:

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Germania

Intermediario assicurativo:

simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlino, Germania

Il mediatore assicurativo è autorizzato a ricevere denunce, dichiarazioni di volontà e pagamenti dell'assicurato ed è tenuto a inoltrarli immediatamente all'assicuratore. Dal punto di vista legale, il recapito presso il mediatore assicurativo ha pari valore rispetto al recapito presso l'assicuratore.

Contraente:

simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlino, Germania

Assicurato / Persona assicurata:

Il rispettivo cliente per la cui apparecchiatura è stato emesso un certificato.

§ 1 Cose assicurate e cose non assicurate

1. Cose assicurate

È garantita la copertura assicurativa per le apparecchiature elettroniche di seguito indicate, siano esse nuove o usate, fino a un massimo di sei mesi dalla data di acquisto, compresi gli accessori inclusi nella confezione originale:

a) Smart phone

Smart phone e telefoni cellulari

b) Apparecchi elettronici mobili

Laptop, powerbook, tablet, e-book, autoradio, proiettori, flash, videocamere, impianti hifi auto, proiettori per diapositive, cornici per foto digitali, fotocamere digitali, discman, set fotografici, macchine fotografiche, lettori MP3, navigatori, televisori LCD portatili, rasoi elettrici, macchine fotografiche reflex, lettori DVD portatili, radio portatili, videoproiettori, walkman, PDA/MDA/XDA, smartwatch

1.1 Un apparecchio si considera sempre usato qualora non sia stato assicurato entro 14 giorni dalla data di acquisto a nuovo. Per gli apparecchi usati (i quali non possono avere un'età superiore a sei mesi) la copertura assicurativa ha inizio allo scadere di un tempo di attesa di quattro settimane, il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da simplesurance.

2. Cose non assicurate

- a) supporti di memoria rimovibili;
- b) materiali ausiliari e di lavorazione, materiali d'uso e ausili di lavoro come accumulatori, batterie, toner, fusori di stampa, inchiostro, spazzole, tamburi e lampadine;
- c) danni ad altri elementi che, per esperienza, vanno sostituiti più volte nella durata di vita di un'apparecchiatura, come p. es. refrigeranti e antincendio, nastri di colore, supporti audio e video, fusibili, fonti di luce (p. es. di proiettori), cavi, tubi di gomma;
- d) attrezzatura di qualsiasi tipo;
- e) accessori acquistati separatamente o aggiuntivamente e accessori acquistati in un secondo momento;
- f) software di qualsiasi tipo;
- g) apparecchiature consegnate già danneggiate;
- h) giocattoli, robot, strumenti, estensioni hardware, joystick, gamepad, volanti, box frigoriferi.

§ 2 Pericoli e danni assicurati e non assicurati

1. Pericoli e danni assicurati

L'assicuratore risarcisce per danni materiali sopraggiunti a causa di eventi improvvisi e imprevedibili.

Sono imprevedibili i danni che né l'assicurato né simplesurance hanno potuto prevedere per tempo né avrebbero potuto prevedere con la competenza necessaria all'esercizio della loro attività; il risarcimento è rivedibile solamente per colpa grave, la quale

autorizza l'assicuratore a ridurre la propria prestazione in rapporto alla gravità della colpa.

In particolare è previsto un risarcimento per danni materiali dovuti a

- a) errato utilizzo;
- b) cadute a terra, rotture, danni dovuti a liquidi tuttavia senza l'influsso di intemperie;
- c) incendio, folgorazione, esplosione, implosione, sovratensione, induzione, corto circuito;
- d) atti di sabotaggio e vandalismo.

La copertura assicurativa è mantenuta in caso di smarrimento dell'apparecchio, laddove ciò sia riportato nel certificato di assicurazione, a causa di:

- e) furto, solo se l'assicurato portava con sé l'apparecchio in modo sicuro;
- f) furto con scasso solo se l'apparecchio si trovava all'interno di una stanza chiusa di un edificio o all'interno di un bagagliaio chiuso o cassetto portaoggetti chiuso di un'autovettura chiusa, quindi non visibile dall'esterno dell'autovettura stessa e che risulta comprovato che il furto con scasso nell'autovettura non è avvenuto tra le ore 22 e le ore 6;
- g) rapina e razzia.

Definizione dei pericoli

Ai sensi del presente accordo vale quanto segue:

Incendio, folgorazione, esplosione

- per incendio si intende un fuoco originato senza un apposito focolare o che si sia allontanato da esso e si sia diffuso di propria forza;

- per folgorazione si intende l'immediato passaggio di un fulmine a cose;

- per esplosione si intende un'improvvisa erogazione di forza sprigionata dalla dilatazione di gas o vapori.

2. Pericoli e danni non assicurati

a) Nel periodo di validità della garanzia del produttore, l'assicuratore non garantisce alcuna copertura nei confronti dell'assicurato o del produttore, per quanto sia dimostrato che essi devono subentrare in caso di danno;

b) danni dovuti a sottrazione, smarrimento, dimenticanza e perdita;

c) spese per danni per i quali deve rispondere il produttore / commerciante nell'ambito della garanzia di legge;

d) danni a telecomandi, controller, occhiali 3D allo scadere di 24 mesi dalla data di inizio del contratto (data di acquisto);

e) guasti che possono essere eliminati tramite le impostazioni descritte nel manuale di istruzioni del produttore;

f) danni o guasti all'apparecchio che possono essere eliminati effettuandone la pulizia;

g) danni dovuti a un imballaggio insufficiente dell'apparecchio durante il trasporto o la spedizione;

- h) prestazioni eseguite al fine di eliminare difetti irrisori, in particolare danni dovuti a graffi, scalfitture e fregature, nonché difetti estetici che non pregiudicano il funzionamento tecnico dell'apparecchio;
- i) danni regolati tramite un altro contratto di assicurazione o di garanzia;
- j) danni per i quali debba rispondere un terzo in qualità di produttore o di commerciante ovvero di esercizio specializzato in riparazioni;
- k) pixel morti nell'ambito dei limiti di tolleranza di categoria 1 e 2 della norma ISO 13406-2.
- l) difetti di serie e azioni di richiamo da parte del produttore;
- m) [N.d.T.: *danni dovuti a*] eventi bellici o analoghi a conflitti civili, subbugli, agitazioni intestine, atti di violenza a sfondo politico, attentati o atti terroristici, scioperi, barricate o agitazioni di lavoratori, atti di esproprio o simili, confisca, evizione, disposizione o altri interventi di forza maggiore nonché catastrofi naturali elementari ed energia nucleare;
- n) danni dovuti al continuo funzionamento, normale usura;
- o) danni dovuti a installazioni non effettuate a regola d'arte, riparazioni/interventi impropri effettuati da terzi non autorizzati dall'assicuratore, uso o pulizia dell'apparecchio impropri, diversi dagli scopi previsti o inconsueti e in particolare non conformi alle indicazioni del produttore;
- p) danni ai software o causati da software o supporti dati, da virus o errori di programmazione o di software;
- q) danni a parti soggette a usura e materiali d'uso come batterie e accumulatori
- r) danni per i quali debba rispondere un terzo in base a disposizioni di assicurazione o garanzia ovvero di altre disposizioni di legge o contrattuali, tranne qualora si tratti di danni provocati da atti di sabotaggio e vandalismo;
- s) danni provocati da azioni dolose o negligenze dell'assicurato o di un utente autorizzato dell'apparecchio;
- t) danni conseguenti materiali e patrimoniali, immediati o mediati;
- u) prestazioni di assistenza, calibrazione o pulizia che si rendano necessarie.

§ 3 Interessi assicurati

Sono assicurati gli interessi della persona assicurata. Qualora la persona assicurata non coincida con il proprietario, sono assicurati anche gli interessi del proprietario. Sono fatte salve le disposizioni relative ai danni e pericoli assicurati. La persona assicurata è l'istatario del certificato. La polizza di assistenza per apparecchiature può essere trasferita a un'altra persona assicurata solo da parte di simplesurance e in forma scritta.

§ 4 Valore assicurato

La somma assicurata corrisponde al prezzo di vendita, comprensivo di imposta sul valore aggiunto e al netto di contributi e sovvenzioni (sostegno, p. es. da parte del produttore o provider), dell'apparecchio indicato nel certificato. La somma assicurata costituisce il limite massimo di risarcimento in caso di danno. In caso di falsa informazione, qualora sia constatato solo in seguito a documentazione, p. es. in caso di danno, che

- l'apparecchio assicurato è stato dichiarato con una somma assicurativa errata, la sua classificazione sarà corretta con effetto retroattivo e sarà applicata una commissione di 10,00 Euro. I premi saranno adeguati retroattivamente a partire dall'inizio del contratto.

- l'apparecchio assicurato non possa essere assicurato tramite questo tipo di contratto, il contratto è revocato con effetto retroattivo. I premi corrisposti fino a quel momento saranno risarciti ovvero possono essere computati in un nuovo contratto assicurativo.

§ 5 Entità della prestazione sostitutiva

1. La prestazione sostitutiva si limita, con l'esclusione di qualsiasi altra rivendicazione - alla liberazione dell'assicurato dalle spese della riparazione necessaria dell'apparecchio danneggiato da parte di un'impresa di servizi di riparazione incaricata dall'assicurato o da simplesurance. Le spese aggiuntive dovute a modifiche o miglioramenti strutturali intrapresi nell'ambito delle riparazioni sono a carico dell'assicurato.

2. La prestazione assicurativa è limitata al valore corrente al netto della franchigia concordata. Qualora i costi di riparazione o di acquisto di un apparecchio sostitutivo superino il valore corrente dell'apparecchio assicurato al momento in cui si verifica il danno, ovvero qualora questo sia andato smarrito a causa di un evento oggetto di assicurazione, l'assicurato ottiene a discrezione dell'assicuratore un apparecchio sostitutivo (eventualmente) usato ovvero il valore corrispondente in qualità di risarcimento. In caso di danno, l'assicurato non ha alcun diritto al risarcimento in denaro.
3. Il valore corrente si riduce dal momento dell'acquisto dell'apparecchio da parte del primo acquirente come segue:

Età dell'apparecchio in mesi	Risarcimento massimo del prezzo di acquisto
0-6	100%
7-12	80%
13-24	60%
25-36	40%

Il pagamento marginale addizionale dell'assicurato si ottiene sottraendo dal prezzo di acquisto del nuovo apparecchio di pari tipo e qualità il valore corrente dell'apparecchio andato distrutto o smarrito.

4. Nel caso in cui, nel momento in cui si verifica il danno, il valore dell'apparecchio superi la somma assicurata, l'assicuratore subentra fino all'entità della somma assicurata. Non trovano applicazione le disposizioni del §75 VVG [N.d.T.: *Legge tedesca sui contratti di assicurazione*].

5. Qualora sia procurato un apparecchio sostitutivo o sia erogato un risarcimento in denaro, l'assicuratore può pretendere la restituzione dell'apparecchio assicurato e dei relativi accessori.

6. Gli apparecchi assicurati devono essere portati o inviati all'impresa di servizi di riparazione. Le spese di spedizione sono a carico della nostra società. A tale scopo l'assicurato riceve da Cliccasicuro o simplesurance un documento di spedizione prepagato.

7. In caso di danni materiali assicurati conformemente alle condizioni di assicurazione, l'assicurato si assume una franchigia pari a:

- **25,00 Euro** per un valore dell'apparecchio a nuovo fino a 500,00 Euro
- **50,00 Euro** per un valore dell'apparecchio a nuovo da 500,01 Euro a 1000,00 Euro
- **75,00 Euro** per un valore dell'apparecchio a nuovo da 1000,01 Euro fino a 3000,00 Euro
- **150,00 Euro** per un valore dell'apparecchio a nuovo da 3000,01 Euro a 4000,00 Euro
- **200,00 Euro** per un valore dell'apparecchio a nuovo da 4000,01 Euro a 5000,00 Euro

al momento dell'acquisto dell'apparecchio/pacchetto;

In caso di un delitto legato alla proprietà, assicurato secondo le condizioni del contratto, l'assicurato si assume una franchigia pari al 25% del prezzo di acquisto al momento dell'acquisto stesso dell'apparecchio/pacchetto, tuttavia almeno pari alla franchigia concordata per i danni materiali.

L'assicurato è tenuto a corrispondere la franchigia prima del regolamento del danno (invio dell'apparecchio riparato o dell'apparecchio sostitutivo) all'incaricato secondo il metodo di pagamento determinato da simplesurance.

§ 6 Sussidiarietà

L'assicuratore non garantisce all'assicurato alcuna copertura assicurativa qualora l'assicurato possa rivendicare il risarcimento in base a un altro contratto assicurativo.

§ 7 Luogo di assicurazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni derivanti dalla polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro è esclusivamente il luogo di residenza dell'assicurato in Italia.

§ 8 Responsabilità per l'identificazione dell'apparecchio

Della correttezza dei dati di identificazione dell'apparecchio stampati sul certificato di assicurazione (p. es. numero di serie) risponde esclusivamente il cliente, il quale è tenuto a effettuare un immediato controllo al ricevimento del certificato di assicurazione e a denunciare immediatamente eventuali incorrettezze per e-mail all'indirizzo support@cliccasicuro.it. Qualora non sia effettuato il controllo e i dati di identificazione dell'apparecchio non corrispondano a quelli stampati sul certificato, la copertura assicurativa decade.

§ 9 Inizio della copertura assicurativa; durata e termine del contratto

Il contratto è posto in essere contestualmente all'acquisto tramite il portale (www.cliccasicuro.it o negozi online partner) e l'immediato pagamento del contributo.

La copertura assicurativa ha inizio al momento indicato nella documentazione assicurativa trasmessa per e-mail da *simplesurance*. In caso di acquisto dell'assicurazione oltre 14 giorni dalla data di acquisto dell'apparecchio, la copertura assicurativa ha inizio allo scadere di un tempo di attesa di 4 settimane, il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da *simplesurance*.

La copertura assicurativa termina automaticamente allo scadere della decorrenza selezionata senza che si renda necessaria una disdetta separata del contratto. Il termine dell'assicurazione è indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da *simplesurance*.

È possibile prolungare la copertura assicurativa di un contratto esistente fino a una durata complessiva massima di 36 mesi facendone richiesta per tempo entro la scadenza della copertura assicurativa originale. Prima della scadenza della copertura assicurativa, *simplesurance* informerà l'assicurato per tempo in merito alla possibilità di un prolungamento.

In caso di danno totale o dei danni riportati al § 5 numero 2, l'assicurazione si estingue.

Per tutti gli altri casi, ciascuna delle parti contrattuali ha facoltà di sciogliere il rapporto contrattuale in seguito al verificarsi di un danno. La disdetta del contratto è ammessa solo a partire da un mese dopo la conclusione delle trattative relative a un risarcimento. L'assicuratore è tenuto a rispettare un termine di disdetta pari a un mese. L'assicurato non può richiedere la disdetta per un termine successivo alla scadenza del periodo di assicurazione corrente. In questi casi all'assicuratore spetta il contributo in misura proporzionale alla durata della copertura assicurativa.

§ 10 Esigibilità; conseguenze del pagamento ritardato ovvero del mancato pagamento del contributo una tantum

1. Esigibilità del contributo una tantum

Indipendentemente dalla presenza di un diritto di recesso, il contributo una tantum va corrisposto immediatamente ed è prelevato in nome e per conto della R+V Allgemeine Versicherung AG.

2. Conseguenze del mancato pagamento del contributo una tantum

Qualora il contributo una tantum non sia corrisposto al momento normato dal punto 1, la nostra società è autorizzata, ai sensi del § 37 del VVG [N.d.T.: *Legge tedesca sui contratti di assicurazione*], a recedere dal contratto ovvero è liberata dall'obbligo di prestazione.

§ 11 Sostituzione, scambio, cessione/vendita della cosa assicurata, danno totale

1. Qualora, nell'ambito della garanzia di legge, l'assicurato desideri annullare il contratto di compravendita dell'apparecchio, la polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro può essere disdetta contro risarcimento della porzione di contributo non usufruita dal momento della comunicazione (fa fede il recapito postale presso di noi o i nostri incaricati). In alternativa l'assicurato può far richiedere la computazione del tempo di assicurazione non usufruito su un altro contratto di assicurazione.

2. Qualora nell'ambito del termine di garanzia di legge l'apparecchio sia sostituito con un nuovo apparecchio di pari tipo

e qualità, la polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro è trasferita al nuovo apparecchio. Per il reclamo di una prestazione è necessario presentare anche le relative attestazioni (bolla di consegna, ricevuta di scambio, ecc).

3. Poiché la polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro è legata all'apparecchio, nell'ambito della durata del contratto di assicurazione esso può essere ceduto/venduto mantenendo la copertura assicurativa, a condizione che l'acquirente accetti i diritti e gli oneri legati alla polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro. Il venditore e l'acquirente rispondono in solido del contributo per il periodo di assicurazione in corso al momento in cui subentra l'acquirente. L'acquirente è autorizzato a disdire il rapporto di assicurazione con effetto immediato. Il diritto di assicurazione si estingue se non esercitato entro un mese dall'acquisizione.

§ 12 Oneri legati al verificarsi di un caso di assicurazione

1. L'assicurato è tenuto a

a) denunciare online il caso di assicurazione immediatamente, al più tardi entro sette giorni dalla sua presa di conoscenza, alla *simplesurance GmbH* ovvero a un nostro incaricato;

b) conservare l'apparecchio in caso questo sia stato distrutto o danneggiato, ai fini della nostra verifica;

c) provvedere all'eliminazione o riduzione del danno secondo possibilità e seguendo le indicazioni richieste alla nostra società o ai nostri incaricati, nonché di far valere o altrimenti garantire, in modo formalmente corretto e nei termini stabiliti, eventuali rivendicazioni di risarcimento verso terzi;

d) assistere, per quanto possibile, la nostra società e i nostri incaricati nelle indagini relative al danno e al suo regolamento, fornire una descrizione dettagliata e corrispondente a verità del danno e comunicare tutte le circostanze riferite al caso di danno (su richiesta, per iscritto) e in particolare di far pervenire tutti i riscontri richiesti. Qualora informazioni false o non veritiere diano origine a dei costi, i quali non sarebbero insorti in caso di informazioni veritiere, la nostra società si riserva di esigere il pagamento di tali costi;

e) i danni dovuti a furto, furto con scasso, rapina, razzia o atti di vandalismo e sabotaggio vanno denunciati immediatamente presso la stazione di polizia più vicina, fornendo una descrizione dettagliata della cosa smarrita, distrutta o danneggiata, e deve essere inviata alla nostra società o ai nostri incaricati una copia della denuncia.

2. In caso di violazione intenzionale di uno degli oneri elencati al punto 1, la nostra società è liberata da qualsiasi obbligo di prestazione.

a) In caso di violazione degli oneri per colpa grave, la nostra società è autorizzata a ridurre la propria prestazione in misura proporzionale alla gravità della colpa. È compito dell'assicurato provare l'assenza di una colpa grave.

b) Tranne che nel caso di violazione dolosa degli oneri, la nostra società è tuttavia tenuta alla prestazione nella misura in cui l'assicurato possa provare che la violazione degli oneri non è stata all'origine né del verificarsi, né della constatazione del caso di assicurazione, né tanto meno dell'entità del nostro obbligo di prestazione.

c) In caso di violazione degli oneri di informazione e chiarimento da parte dell'assicurato al subentrare di un caso di assicurazione, la nostra società è liberata dall'obbligo di prestazione solo qualora essa o un suo incaricato abbia fatto notare all'assicurato tale regolamento tramite apposita comunicazione scritta.

§ 13 cose recuperate

1. Obbligo di denuncia

Qualora venga identificato il luogo in cui si trova la cosa smarrita, l'assicurato è tenuto a informarne l'assicuratore per iscritto immediatamente dopo averne preso conoscenza.

2. Recupero precedente al pagamento del risarcimento

Qualora l'assicurato recuperi il possesso di una cosa smarrita prima che gli sia stato versato l'intero risarcimento per la cosa stessa, egli mantiene il diritto al risarcimento consegnando entro due settimane la cosa smarrita all'assicuratore. In caso contrario il pagamento già effettuato per questa cosa deve essere restituito

3. Recupero successivo al pagamento del risarcimento

a) Qualora l'assicurato recuperi il possesso di una cosa smarrita dopo che gli è stato versato l'intero risarcimento per il suo valore assicurato, egli è tenuto a restituire il risarcimento ovvero mettere a disposizione dell'assicuratore la cosa smarrita. L'assicurato è tenuto a esercitare questo diritto discrezionale entro due settimane dal ricevimento di una richiesta scritta da parte dell'assicuratore; trascorso tale termine senza riscontro, il diritto discrezionale passa all'assicuratore.

b) Qualora l'assicurato recuperi il possesso di una cosa smarrita dopo che ne è già stato pagato un risarcimento, il quale in base alle condizioni contrattuali sia inferiore al valore assicurato, l'assicurato può mantenere la cosa ed è tenuto a restituire il risarcimento. Se, a due settimane dal ricevimento di una richiesta scritta dell'assicuratore, l'assicurato si dichiara non disponibile a restituire il risarcimento, egli è tenuto, d'accordo con l'assicuratore, a provvedere alla vendita pubblica della cosa al miglior offerente. Del ricavato al netto delle spese di vendita l'assicuratore ottiene la porzione corrispondente al risarcimento prestato secondo le condizioni contrattuali.

4. Cose danneggiate

Qualora la cosa recuperata sia stata danneggiata, l'assicurato ha facoltà di pretendere o mantenere il risarcimento previsto dalle condizioni contrattuali per l'ammontare delle spese di riparazione anche se la cosa rimane a sua disposizione secondo i punti 2 o 5. Equiparazione

L'effettivo possesso di una cosa recuperata ha pari valore della possibilità, da parte dell'assicurato, di recuperarne il possesso.

6. Trasferimento dei diritti

Nei casi in cui l'assicurato sia tenuto a mettere a disposizione dell'assicuratore la cosa recuperata, egli è contestualmente tenuto a trasferirne il possesso, la proprietà e tutti gli altri diritti legati a tale cosa che gli spettino.

§ 14 Particolari motivi di decadenza

1. Qualora l'assicurato abbia ingannato o tentato di ingannare intenzionalmente la nostra società in merito a fatti di rilievo per la determinazione del motivo o dell'entità del danno, la nostra società è liberata dall'obbligo di risarcimento. Se l'inganno è stato determinato tramite sentenza penale passata in giudicato per frode o tentata frode, si intendono comprovati i presupposti di cui sopra.

2. Qualora il danno sia causato per colpa grave dell'assicurato, la nostra società è autorizzata a ridurre la prestazione in misura proporzionale alla gravità della colpa.

§ 15 Diritto applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è soggetto al diritto tedesco.
2. Il foro competente per atti di citazione nei confronti della nostra società derivanti dal contratto di assicurazione è determinato in base alla nostra sede ovvero alla filiale competente per il contratto di assicurazione in questione. Nei casi in cui l'assicurato sia una persona fisica residente in Italia, è competente anche il tribunale del distretto di residenza ovvero, in sua mancanza, del domicilio abituale dell'assicurato al momento in cui viene esercitata l'azione penale.

3. Nei casi in cui l'assicurato sia una persona fisica residente in Italia, le azioni penali risultanti dal contratto di assicurazione devono essere esercitate presso il tribunale competente per il distretto di residenza ovvero, in sua mancanza, del domicilio abituale dell'assicurato. Qualora al momento in cui viene esercitata l'azione penale l'assicurato abbia la propria residenza o il proprio domicilio abituale al di fuori della Comunità Europea, in Islanda, Norvegia o Svizzera, ovvero qualora la sua residenza o il suo domicilio abituale non sia noto al momento in cui viene esercitata l'azione penale, la nostra società è autorizzata a citarlo in giudizio presso il tribunale competente per la sua propria sede. Se l'assicurato è una persona giuridica, il foro competente è determinato in base alla sua sede o filiale.

4. Il presente accordo non esclude altri fori che siano plausibili secondo il diritto tedesco.

§ 16 Diritto di recesso

L'assicurato può revocare la propria dichiarazione contrattuale entro 14 giorni per iscritto (p. es. via lettera, fax, e-mail) senza necessità di specificarne i motivi. Il termine ha inizio dal momento

in cui l'assicurato ottiene in forma scritta il certificato, le disposizioni contrattuali comprese le condizioni generali della polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro, le ulteriori informazioni in conformità al § 7 commi 1 e 2 della legge [N.d.T.: tedesca] sui contratti di assicurazione in combinato disposto con gli §§ da 1 a 4 dell'ordinanza sull'obbligo di informazione relativa alla legge sui contratti di assicurazione nonché la presente informativa; tuttavia non prima dell'adempimento, da parte della nostra società, degli obblighi previsti ai sensi del § 312 i comma 1 paragrafo 1 del Codice Civile [N.d.T.: tedesco] in combinato disposto con § 246 c della legge introduttiva del Codice Civile [N.d.T.: tedesco]. Per il rispetto del termine di recesso è sufficiente l'inizio del recesso entro i termini.

Il recesso va inviato a:

simplesurance GmbH
Am Karlsbad 16, 10785 Berlino, Germania

In caso di recesso via fax, il recesso va inviato al seguente numero di fax: + 49 30-688 316 499

E-Mail: support@cliccasicuro.it

Conseguenze del recesso

In caso di un recesso valido, la copertura assicurativa termina e la compagnia restituisce la parte del premio che corrisponde al tempo successivo alla data nella quale è stata ricevuta la revoca. Questo vale a condizione che il cliente abbia acconsentito che la protezione cominci prima della scadenza del termine per la revoca. In questo caso la compagnia ha la facoltà trattenere la parte del premio che corrisponde al tempo trascorso fino alla data nella quale la compagnia ha ricevuto il recesso.

Il risarcimento dei contributi da restituire avviene immediatamente, al massimo a 30 giorni dal recapito del recesso. Qualora la copertura assicurativa non abbia inizio prima del termine di recesso, il recesso che risulti efficace ha per conseguenza il risarcimento delle prestazioni ottenute e la restituzione di eventuali rendite (p. es. interessi).

Particolari avvertenze

Il diritto di recesso dell'assicurato si estingue qualora il contratto sia stato interamente adempiuto da entrambe le parti per espresso desiderio dello stesso assicurato prima che sia esercitato il diritto di recesso.

§ 17 Ricorsi extragiudiziali

In caso di ricorso, l'assicurato può ricorrere al procedimento di ricorso e assistenza legale extragiudiziale rivolgendosi all'associazione degli ombudsman assicurativi, disponibile all'indirizzo:

Versicherungsbundmann e. V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlino, Germania

Leipziger Straße 121, 10117 Berlino, Germania

e-mail: beschwerde@versicherungsbundmann.de

Telefax: +49 800 3699000

Telefono +49800 3696000 (I costi variano a seconda del provider di telefonia).

Il procedimento è gratuito per l'assicurato. Le delibere dell'Ombudsman per un valore del ricorso fino a 5.000 EUR sono vincolanti per la nostra società.

Indipendentemente dall'attivazione di un ufficio ricorsi extragiudiziale, rimane a disposizione dell'assicurato la possibilità di procedere per vie legali.

§ 18 Ricorso all'autorità di controllo

È possibile rivolgere un ricorso anche all'ente federale per il controllo dei servizi finanziari, disponibile all'indirizzo: Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germania

§ 19 Avvertenza relativa al diritto di opposizione contro attività pubblicitarie e di ricerca di mercato o demoscopica

Le società R+V Allgemeine Versicherung AG, simplesurance GmbH e i loro incaricati salvano e utilizzano i dati degli assicurati nell'ambito di attività ammesse dalla legge di tutela dei dati a scopi pubblicitari o per ricerche di mercato o demoscopiche. L'assicurato

può opporsi in qualsiasi momento con effetto futuro a tale uso dei propri dati.

In caso di danno, i dati personali dell'assicurato riportati nella denuncia di danno possono essere trasferiti al fine del disbrigo della pratica relativa al danno in base alla polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro al mediatore assicurativo incaricato del disbrigo, simplesurance GmbH, e ai suoi incaricati nonché alla R+V Allgemeine Versicherung AG in qualità di portatore del rischio.

§ 20 Posta elettronica

La comunicazione con simplesurance ha luogo esclusivamente per via elettronica, per e-mail o tramite il portale www.cliccasicuro.it. Il trasferimento dei dati per mail non criptata può comportare notevoli rischi per la sicurezza, come p. es. l'esposizione di dati tramite accesso non autorizzato di terzi, perdita di dati, trasmissione di virus, errori di trasferimento, ecc. Il cliente è esclusivamente responsabile dell'impeccabilità della propria casella di posta elettronica. In particolare la casella di posta elettronica deve essere sempre pronta a ricevere documenti con allegati del peso di 5 MB e le mail di simplesurance non devono essere bloccate dal filtro antispam.

Accordi particolari relativi al disbrigo delle pratiche di danno

1. Presupposti:

La polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro è valida indipendentemente da una garanzia del produttore già decorsa o tuttora vigente. Il presupposto è l'invio dell'apparecchio danneggiato a simplesurance GmbH o a un nostro incaricato ai fini della riparazione. A tale scopo, l'assicurato riceve un documento di spedizione prepagato da Cliccasicuro. Inoltre, l'assicurato è tenuto a inviare a simplesurance GmbH, oltre all'apparecchio difettoso, anche il certificato e la ricevuta di acquisto.

2. Modulo per la denuncia di danni

Per ogni caso di danno è necessario compilare e stampare il modulo per la denuncia di danni relativo alla polizza di assistenza per apparecchiature Cliccasicuro. L'assicurato è tenuto a formulare la dinamica del danno, riportarla nel modulo per la denuncia di danni e firmare il documento.

3. Assunzione del danno

L'assunzione del danno ha luogo tramite la nostra società ovvero i nostri incaricati. Al fine di verificare e quantificare il danno è concesso alla nostra società un periodo di tempo adeguato. Non sussiste alcun diritto a un'immediata riparazione, all'immediata sostituzione dell'apparecchio assicurato o a un apparecchio sostitutivo.

4. Disbrigo della pratica di danno

In seguito all'approvazione dell'assunzione del danno da parte della nostra società ovvero dei nostri incaricati, viene avviata la pratica di riparazione ovvero, in caso di danno totale, l'assicurato riceve un apparecchio sostitutivo. Eventuali spese per danni e costi non coperti vanno corrisposti direttamente a simplesurance GmbH o ai nostri incaricati. I costi non rilevati in base alla franchigia concordata vanno corrisposti direttamente a simplesurance GmbH o ai nostri incaricati.

5. Conferma delle autorità

In tutti i casi che richiedano l'intervento delle autorità (incendio, catastrofi naturali, ecc.), l'assicurato è tenuto a presentare la rispettiva conferma emessa da parte di tali autorità.